

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Processo amministrativo - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue - Nuovo rinvio - Obbligo - Limiti.

Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. giurisd., 28 ottobre 2021, n. 972

“[...] il giudice nazionale non può essere esonerato dall’obbligo di rinvio pregiudiziale per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità stabiliti dal di-ritto processuale nazionale purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. Il principio di equivalenza richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno. Quanto al principio di effettività, le norme processuali nazionali non devono essere tali da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione” [...].

FATTO e DIRITTO

Il Laboratorio Analisi G. Caracciolo s.r.l., attivo nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, e, sin dal 2014 ed accreditato secondo quanto stabilito dalla normativa di settore secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, era stato inserito dal 9 aprile 2014 dall’Assessorato regionale alla Salute nell’“Elenco Regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari”, inserimento costituente *condicio sine qua* non per l’esercizio dell’attività di analisi nell’ambito di tali procedure di autocontrollo alimentare.

A partire da tale data ad oggi il Laboratorio aveva regolarmente operato senza che l’Amministrazione avesse mai rilevato alcuna difformità o l’assenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione nel suddetto elenco, apprendendo però con la pubblicazione (G.U.R.S. del 24 marzo 2017) del D.D.G. del 9 marzo 2017, concernente l’aggiornamento del suindicato Elenco Regionale, di essere stato espunto da tale elenco con riferimento alla nota prot. n.4455/B del 4 luglio 2016 della ASP di Palermo, in quanto non risultava accreditato per singole prove o gruppi di prove dall’organismo di accreditamento Accredia, e risultando invece accreditato dal Perry Johnson Laboratory Accreditation Inc, organismo di accreditamento avente sede negli USA, ossia un Paese extraUE.

Impugnava perciò dinanzi al T.a.r. della Sicilia il D.D.G. del 9 marzo 2017, la nota della ASP del 4 luglio 2016 e gli altri atti connessi.

Si costituivano in giudizio con atto di mera forma l’Assessorato regionale della Salute e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, mentre interveniva *ad adiuvandum* il Perry Johnson Laboratory

Accreditation Inc - nella qualità di organismo di accreditamento che ha accreditato il laboratorio ricorrente - il quale, spiegava le medesime difese e articolava le medesime domande.

Si costituiva invece *ad opponendum* Accredia, Ente Italiano di Accreditamento.

Con sentenza 4 febbraio 2019 n. 319 il T.a.r. della Sicilia dichiarava ammissibile l'intervento *ad opponendum* di Accredia, l'organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento dei laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti e vigilanza del mercato giusta decreto 22 dicembre 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico: rientrava infatti tra le sue attività istituzionali l'accREDITAMENTO ed interveniva a tutela dell'interesse legittimo a continuare a svolgere attività di analisi per continuare ad essere l'unico organismo nazionale di accreditamento.

Per analoghe e simmetriche considerazioni si riteneva ammissibile anche l'intervento *ad adiuvandum* proposto da PJLA.

Il giudice di primo grado riteneva poi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da Accredia perché non notificato alla medesima Accredia e ad alcuno degli altri operatori economici "utilmente collocati in graduatoria", che l'interveniente assumeva rivestire la qualifica di controinteressati necessari.

Quanto alla mancata notifica agli altri laboratori che l'interveniente qualificava come "utilmente collocati in graduatoria", rilevando che l'impugnazione era rivolta non già avverso il provvedimento di esclusione da una graduatoria, bensì avverso l'esclusione da un elenco regionale non contingentata e formato senza alcuna procedura selettiva, non sussisteva alcun interesse contrario, immediato, concreto e diretto in capo agli altri laboratori inseriti nell'elenco rispetto all'eventuale annullamento in parte qua del provvedimento assessoriale impugnato.

Quanto all'ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anch'essa proposta da Accredia, concernente la rinnovata cancellazione della ricorrente dall'Elenco regionale dei laboratori abilitati a effettuare analisi delle imprese alimentari, era infondata trattandosi di provvedimento adottato in pedissequa esecuzione di una ordinanza cautelare del giudice di appello e dunque, per sua natura, non definitivamente lesivo della posizione della ricorrente.

Nel merito il Tar riteneva infondato il primo motivo riguardante violazione degli artt.7, 8 e 10 della l. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto vari profili, con cui si lamentava la disapplicazione delle norme procedurali poste a presidio della partecipazione del privato a fronte dell'atto di decadenza di secondo grado, visto che la piena conoscenza diventa lesivo era avvenuta solo a seguito di formale istanza di accesso agli atti.

Alla cancellazione dall'elenco in questione si era giunti dopo un complesso procedimento che aveva comportato il riscontro di un'assenza sin dall'origine di una serie di requisiti e quindi non si trattava di un provvedimento di vera e propria decadenza, ma di una sorta di diniego di iscrizione dopo l'inserimento provvisorio in cui già si era rilevata l'assenza di requisiti.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 40 legge 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria), dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2010 (rep. atti n.78/csr), degli "accordi internazionali di mutuo riconoscimento", degli artt.117, co. 1 e 10 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il giudice di primo grado, successivamente ad un'esposizione dei contenuti delle censure particolarmente diffusa, rinviava al Reg. CE n. 765/2008 quale fonte normativa di riferimento del regime (di esclusiva) nel quale operano gli Enti Unici a cui ciascuno Stato Membro delega le funzioni pubblicistiche di accreditamento. Dal combinato disposto degli artt. 4, 6 e 7 del Regolamento, e dai Considerando 15, 19 e 20 del Regolamento medesimo, era dato evincersi la regola per la quale in ciascuno dei Paesi dell'Unione europea dovesse essere individuato un unico soggetto, pubblico o privato autorizzato a svolgere attività di accreditamento.

L'organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato giusta Decreto 22 dicembre 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico è Accredia – Ente Italiano di Accreditamento.

L'art. 7 Reg. CE n. 765/2008 stabilisce che gli organismi di valutazione della conformità possono chiedere l'accreditamento ad un organismo nazionale di accreditamento diverso da quello di appartenenza in casi eccezionali ossia solo ed esclusivamente in assenza di un organismo nazionale unico di accreditamento oppure di ricorso all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro, ancora allorché gli organismi nazionali di accreditamento non effettuino l'accreditamento relativamente alle attività di valutazione della conformità per le quali viene chiesto l'accreditamento oppure quando gli organismi nazionali di accreditamento non abbiano superato positivamente la valutazione *inter pares* ai sensi dell'articolo 10 relativamente alle attività di valutazione della conformità per le quali viene chiesto l'accreditamento.

L'art. 40 l. 88 del 2009, – antecedente all'entrata in vigore del citato Regolamento - dettava esclusivamente disposizioni per l'accreditamento dei laboratori e si limitava a stabilire le caratteristiche che devono possedere gli accreditamenti dei laboratori senza nulla disporre circa il regime di esclusiva.

Il T.a.r. escludeva poi la rilevanza della invocata normativa ILAC, la quale non giustificava il riconoscimento in Italia dell'accreditamento effettuato dal PJLA, accreditamento valido quando

nello Stato dell'organismo da accreditare non esiste, oppure non è in grado di soddisfare la richiesta, un ente di accreditamento facente parte degli accordi di mutuo riconoscimento: ipotesi impossibile per l'Italia vista l'esistenza di Accredia, Ente unico nazionale di accreditamento sorto dalla fusione di Sinal e Sincert.

Con il terzo motivo si lamentava la violazione dei principi e delle norme eurounitarie in tema di concorrenza (art.102 TFUE), della libertà di prestazione dei servizi (art.56 TFUE), del principio eurounitario di non discriminazione e del divieto di disparità di trattamento e la violazione degli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE, derivante da tale assetto, che imponeva l'esclusivo accreditamento da parte di Accredia.

In subordine, il laboratorio ricorrente chiedeva di rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art.267 TFUE, la questione pregiudiziale al fine di verificare la compatibilità con gli articoli 102 e 56 TFUE e con in principi generali del diritto dell'Unione, il divieto di disparità di trattamento ed il principio di non discriminazione di una normativa che imponeva ai laboratori di analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari di richiedere l'accREDITAMENTO esclusivamente all'Ente unico nazionale di accreditamento.

Anche detto motivo veniva ritenuto infondato.

In primo luogo si rilevava che il PJLA era operatore extraeuropeo, quindi non vi era legittimazione ad invocare a proprio favore i principi e le norme UE.

Le attività per le quali la ricorrente aveva chiesto l'accREDITAMENTO attenevano alla tutela della salute e di riflesso esse riguardavano anche le materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la previsione di un soggetto unico di accREDITAMENTO agente sulla base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, garantiva omogeneità di trattamento ai soggetti operanti nel settore senza il rischio di trattamenti differenziati in una materia così delicata.

Per quanto concerneva il mutuo riconoscimento ILAC, anch'esso sotteso alla richiesta di rimessione della questione alla Corte di Giustizia, il giudice di primo grado si rimetteva a quanto già espresso sulla questione in relazione al secondo motivo.

Era quindi esclusa una libertà di scelta riguardo all'Ente presso cui accREDITARSI, il ricorso era infondato e andava respinto.

Con appello al Consiglio di giustizia amministrativa notificato il 2 agosto 2019, la s.r.l. Laboratorio Analisi G. Caracciolo impugnava la sentenza in questione e deduceva i seguenti motivi:

1. Erroneità della decisione di primo grado perché il Tribunale di rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'intervento *ad opponendum* di Accredia.
2. Violazione degli artt.7, 8 e 10 della l. 241 del 1990 (come recepita in Sicilia dalla l.r.n.10/1991) – eccesso di potere sotto vari profili.
3. Violazione dell'art. 40 legge 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria), dell'accordo Stato -Regioni dell'8 luglio 2010, degli “accordi internazionali di mutuo riconoscimento”, degli artt.117 co. 1 e 10 Cost., eccesso di potere sotto vari profili.
4. Violazione dei principi e delle norme euro-unitarie in tema di concorrenza (in primis, art.102 TFUE), libertà di prestazione dei servizi (in primis, art.56 TFUE), del principio euro-unitario di non discriminazione e del divieto di disparità di trattamento, degli artt. 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali Ue, eccesso di potere sotto vari profili.

Il Laboratorio concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, previa eventuale riflessione della questione di cui alla terza ed alla quarta censura alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Si costituivano in giudizio l'Assessorato regionale della Salute ed Accredia, contestando le tesi sostenute, mentre interveniva anche in questa fase di giudizio *ad adiuvandum* il Perry Johnson Laboratory Accreditation Inc.

Con ordinanza 20 marzo 2020 n. 193 il Consiglio di giustizia amministrativa rimetteva alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

Primo quesito: “*Dica la Corte di Giustizia dell'Unione europea se il Regolamento CE n. 765 del 2008 osta a una disciplina nazionale (quale l'articolo 40 della legge n. 88 del 2009) laddove interpretata nel senso di ammettere che l'attività di accreditamento possa essere svolta da Organismi non aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea - e quindi senza rivolgersi all'Organismo unitario di accreditamento -, laddove tali Organismi garantiscano comunque il rispetto delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e dimostrino – anche attraverso accordi di mutuo riconoscimento - il possesso di una qualificazione sostanzialmente assimilabile a quella degli Organismi unici di cui al Regolamento CE n. 765 del 2008*”;

Il secondo quesito veniva formulato solo in via subordinata rispetto alla risposta affermativa al primo ed era il seguente:

“*Dica la Corte di giustizia dell'Unione europea se - in relazione all'art. 56 TFUE, agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché all'art. 102 del TFUE - il Regolamento Ce n. 765 del 2008, laddove istituisce un regime di sostanziale monopolio al livello*

nazionale delle attività di accreditamento attraverso il sistema dell'‘Organismo unico’, violi i principi del diritto primario dell'Unione europea e, in particolare, i principi di libera prestazione dei servizi e di non discriminazione, il divieto di disparità di trattamento, nonché le regole in materia di concorrenza che vieta situazioni di monopolio”.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea -1^a Sezione, con sentenza del 6 maggio 2021 n. 142 ha affermato in sintesi che:

1) L'articolo 4, paragrafi I e 5, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.339/93, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all'interpretazione di una legislazione nazionale secondo la quale l'attività di accreditamento può essere svolta da organismi diversi dall'unico organismo nazionale di accreditamento, ai sensi dello stesso regolamento, aventi sede in uno Stato terzo, quand'anche tali organismi garantiscano il rispetto delle norme internazionali e dimostrino, in particolare mediante accordi di mutuo riconoscimento, di essere in possesso di una qualifica equivalente a quella di detto unico organismo nazionale di accreditamento.

2) L'esame della seconda questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità delle disposizioni del capo II del regolamento n.765/2008 alla luce degli articoli 56 e 102 TFUE nonché degli articoli 20 e 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

All'udienza del 13 ottobre 2021 la causa è passata in decisione.

Il Collegio, vista la sentenza ora richiamata della Corte di Giustizia UE non può che ritenere l'infondatezza dei motivi terzo e quarto.

Non sussistono gli estremi per un nuovo rinvio alla Corte UE, così come richiesto dall'appellante, il quale insiste sul contrasto delle disposizioni del capo II del regolamento n. 765/2008 in riferimento agli artt. 20 e 21 della Carta, laddove queste stabiliscono che l'attività di accreditamento sia esercitata a titolo esclusivo dall'unico organismo nazionale, ai sensi di tale regolamento.

La Corte di Giustizia si è pronunciata il 6 maggio scorso e la chiarezza delle affermazioni contenute nella pronuncia n. 142 non permettono di sollevare nuovamente gli stessi dubbi.

Quanto poi agli artt. 20 e 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come puntualizzato dalle difese di Accredia, lo stesso punto 62 della sentenza n. 142 assume del tutto esplicitamente che tali articoli *“non possono essere utilmente invocati per mettere in discussione l'obbligo di principio per gli organismi di valutazione della conformità di essere accreditati da tale*

unico organismo, che beneficia di prerogative dei pubblici poteri, nello Stato membro in cui essi sono stabiliti.”

L'appellante ha poi insistito, anche nelle difese orali, per una nuova rimessione alla C. giust. UE sotto un diverso profilo, afferente alla pretesa ostatività del regolamento in questione della possibilità per un operatore economico di accreditarsi con un organismo di accreditamento avente sede in un Paese UE diverso dal Paese in cui l'operatore ha sede.

Accredia, sempre in sede di discussione orale, ha contestato tali argomenti evidenziandone l'irrelevanza atteso che la ricorrente non è accreditata con un organismo avente sede in un Paese UE.

Così prospettata, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza, perché meramente speculativa.

Si tratta infatti di una questione che esula del tutto dalla materia del contendere come emerge dal ricorso di primo grado e dal ricorso di appello: invero, la ricorrente è accreditata con un organismo di accreditamento avente sede in un Paese extra UE, e non è invece accreditata con un organismo di accreditamento avente sede in un Paese UE diverso dall'Italia.

Pertanto, con le difese in appello successive alla sentenza della C. giust. UE, la appellante tenta, del tutto inammissibilmente e in modo del tutto irrilevante, di cambiare la traiettoria delle sue censure, sollevando una astratta questione giuridica sulla possibilità che un operatore economico stabilito in Italia si accrediti, anziché con Accredia, con un organismo nazionale di accreditamento di un altro Paese UE.

Tale questione astratta è affatto irrilevante nel caso concreto perché come già detto la ricorrente è accreditata con un organismo non avente sede in un Paese UE.

Il processo amministrativo è la sede per la soluzione di questioni di diritto non meramente astratte, ma che debbano avere rilevanza nel caso concreto.

Questa è anche la preconditione per poter sollevare una questione pregiudiziale davanti alla C. giust. UE, la quale dichiara irricevibili, senza scendere al merito, le questioni di astratto diritto la cui soluzione non è rilevante per i fatti di causa.

Ne consegue che tutti gli argomenti dell'appellante, volti a fare leva sul recente arresto della grande camera della C. giust. UE, 6.10.2021 C-561/19 per sostenere che il giudice nazionale ben potrebbe fare un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte nella medesima causa in cui vi è già stato un rinvio pregiudiziale, sono privi di fondamento nel caso concreto.

Anzitutto, il citato arresto della C. giust. UE ha statuito che *“il giudice nazionale non può essere esonerato dall'obbligo di rinvio pregiudiziale per il solo motivo che ha già adito la Corte in via*

pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d'irricevibilità stabiliti dal diritto processuale nazionale purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. Il principio di equivalenza richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno. Quanto al principio di effettività, le norme processuali nazionali non devono essere tali da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione".

E nel caso specifico, ad esonerare il giudice nazionale da un nuovo rinvio pregiudiziale, ricorre proprio una ragione di irricevibilità stabilita dal diritto nazionale e rispettosa dei principi di equivalenza e di effettività: in quanto il processo si è svolto per due gradi di giudizio sulla base di dedotte e non contestate circostanze fattuali, e segnatamente l'esservi un accreditamento da parte di un organismo avente sede fuori dall'Unione europea, mentre solo in vista della discussione finale della causa la parte ha irricevibilmente sottoposto una questione di astratto diritto del tutto diversa e svincolata dai fatti di causa, e cioè la possibilità per un operatore economico stabilito in un dato Stato membro, di conseguire l'accreditamento da parte di un Organismo avente sede in uno Stato UE diverso da quello di stabilimento.

In termini più generali, la consolidata giurisprudenza della C. giust. UE richiede, ai fini dell'affermazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale da parte del giudice nazionale di ultima istanza, che la questione comunitaria debba essere rilevante per la decisione della causa: nella specie, la nuova questione sottoposta è irrilevante, perché la parte appellante non è accreditata con un organismo di accreditamento avente sede in un Paese UE diverso dall'Italia.

Altrettanto infondato è il primo motivo di appello riguardante il rigetto in primo grado dell'eccezione di inammissibilità dell'intervento *ad opponendum* di Accredia.

Accredia è un'associazione riconosciuta senza scopo di lucro, che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorità referente per l'accreditamento a livello nazionale ed è l'unico ente di accreditamento in Italia. Come ente di accreditamento, ha il compito di attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura; in tale veste garantisce il rispetto delle norme da parte degli organismi e dei laboratori accreditati, e l'affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente.

L'assenza di uno scopo di lucro esclude in tale soggetto la qualifica di controinteressato in senso tecnico e formale, ma la sua figura di associazione riconosciuta privata, ma che svolge una funzione essenzialmente pubblicistica permette di rilevare in capo a questa un interesse indiretto e riflesso a difendere tale situazione giuridica che le derive in fondo dal regolamento 765/2008.

Ancora infondato è il secondo motivo di appello, ripetitivo della prima censura del ricorso introduttivo, recante la violazione delle norme che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo che lo riguarda.

Su questo punto non si può che ribadire quanto affermato a chiare lettere dal primo giudice.

Il laboratorio Analisi G. Caracciolo s.r.l. è stato iscritto nell'elenco dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari con provvedimento del 9 aprile 2014 a seguito di approfondita istruttoria riportata nelle premesse dello stesso provvedimento.

Allegato all'istanza del 14 novembre 2012 a firma del legale rappresentante del laboratorio interessato era presente unicamente la nota n. S78590/12/arpv del 14 novembre 2012 di Accredia, che confermava di aver ricevuto la relativa domanda di accreditamento e di aver avviato la procedura di valutazione; nessun documento sarebbe invece presente agli atti nel fascicolo del laboratorio ricorrente, che potesse ricondurre all'ente Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc.

A prescindere dalle contestazioni del laboratorio sul punto, questa iscrizione era valida fino al permanere delle condizioni di base che l'avevano permessa e successivamente ad un contenzioso giudiziario in cui il laboratorio ricorrente era rimasto estraneo, l'Assessorato aveva avviato la verifica del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione dei laboratori nell'elenco regionale per l'aggiornamento, la modifica o integrazione del D.D.G. n. 595/14 del 9 aprile 2014 e con la nota prot.n. 4455/B del 4 luglio 2016, anch'essa impugnata, l'ASP di Palermo aveva comunicato l'esito degli accertamenti di verifica del mantenimento dei requisiti per le iscrizioni in parola ed in merito al laboratorio Analisi G. Caracciolo s.r.l. la nota aveva precisato: "Si comunica inoltre che, ad oggi il laboratorio non risulta accreditato per singole prove o gruppi di prove dall'organismo di accreditamento Accredia".

In dipendenza di ciò, in applicazione del citato art. 3 comma 2 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome dell'8 luglio 2010, adottato con il decreto del 14 giugno 2011 dell'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, il laboratorio appellante era stato cancellato dall'elenco regionale dei laboratori.

Dunque, visto quanto sopra, la fattispecie non rientra nelle ipotetiche violazioni dei diritti di partecipazione al procedimento di cui alla l. 241 del 1990 ed alla l. r. Sicilia 10 del 1991.

L'appello deve perciò essere respinto.

Le spese di giudizio secondo la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio così determinate: €. 2.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'Assessorato Regionale della Salute, €. 2.000,00 oltre accessori di legge in favore di Accredia, mentre le compensa quanto a PJLA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE

Raffaele Prosperi

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO